



**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI ROMA
PER IL TRIENNIO 2026-2028**

Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. del 2025



Sezione I **Disposizioni generali**

Art. 1 **(Oggetto e finalità)**

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.
- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Art. 2 **(Durata, decorrenza e modifiche)**

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028. Esso può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3 **(Obiettivi generali)**

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi



di risparmio sui costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.

- 2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2026-2028, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi di almeno € 250.000, come indicato nel documento "Budget Economico Pluriennale", allegato al budget di ogni anno.



Sezione II **Riduzione dei costi della produzione**

Art. 5 **(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)**

- 1) Nel triennio 2026-2028, sono operate riduzioni dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, in maniera tale da renderli almeno pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2019, 2020 e 2021 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2019-2021, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2026-2028. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari, le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6 **(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)**

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, di cui alla voce B6), B7) e B8) del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello previsto dall'Automobile Club d'Italia per i propri dipendenti.



- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028, in misura non inferiore al valor medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2019, 2020 e 2021 come risultanti dai bilanci approvati.

Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci.

Art. 7 **(Spese per il personale)**

- 1) Nel triennio 2026-2028, i fabbisogni di personale delle Aree di Classificazione possono essere motivatamente aumentati tenuto conto della programmazione triennale.
- 2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 l'importo dell'anno 2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.
- 3) Sono escluse dal computo di cui al precedente comma 2:
 - a) gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto intervenuti successivamente al 31.12.2016;
 - b) le somme erogate al personale per l'eventuale ricorso al lavoro straordinario.
- 4) L'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante al Personale in uscita dal servizio, in osservanza alle disposizioni di legge in materia; ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari, ovvero aggravii di altra natura, l'Ente potrà autoregolarsi tramite delibere consiliari, scegliendo percorsi che vadano a vantaggio del personale concordando tempi ridotti rispetto alla normativa vigente.
- 5) L'applicazione delle misure descritte al precedente punto 4, non è soggetta ad altri vincoli, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.



Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Anche nel triennio 2026-2028, la spesa per il compenso spettante al Presidente dell'Automobile Club è confermata nella misura in vigore al 1° gennaio 2014.
- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art. 5, comma 1.
- 3) Nell'ambito del sistema di governance, l'Automobile Club emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.



Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore e al Consiglio Direttivo dell’Automobile Club eventuali scostamenti rilevanti, ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.